



La prevenzione del contagio professionale da HIV

Nel 1990, sulla spinta della diffusione dell'AIDS, cresceva l'attenzione per tutte le regole che potessero prevenire la contaminazione con l'HIV, di conseguenza furono emanate in tal senso apposite leggi e decreti.

In particolare, il DM sanità 28 settembre 1990 faceva riferimento ai documenti prodotti dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e al parere dell'Istituto superiore di sanità, riportando le seguenti considerazioni: "Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV, e che pertanto, in aggiunta alle misure che si riferiscono all'assistenza ai soggetti per i quali è già nota l'infezione, è necessario definire precauzioni finalizzate alla prevenzione del contagio con riferimento alle attività che vengono prestate, nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, nei confronti della generalità delle persone assistite".

Appare subito evidente come la realtà professionale odontoiatrica, per il contatto frequente con liquido salivare misto a sangue e per la presenza di aerosol potenzialmente infetti prodotti dagli spray degli strumenti rotanti, debba adottare con il massimo scrupolo tutte le misure di prevenzione del contagio, per l'HIV come per i virus dell'epatite.

Precauzioni di carattere generale (art.1)

Tutti gli operatori, in strutture sanitarie pubbliche e private, debbono adottare misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione di cute e mucose, nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici.

Eliminazione di aghi ed altri oggetti taglienti (art.2)

L'eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee a evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso, non debbono essere in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione. La presente procedura, dettata dal rispetto delle conoscenze professionali di igiene e profilassi prima ancora che dal decreto ministeriale, deve essere logicamente estesa alla prevenzione delle infezioni da virus dell'epatite, scegliendo disinfettanti attivi anche contro questo agente virale ben più resistente dell'HIV.

Norme per gli operatori odontoiatrici (art.4)

Gli operatori odontoiatrici, oltre a osservare le precauzioni di carattere generale, debbono indossare i guanti durante le manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue, saliva e fluido gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.

I manipoli, gli ablatori a ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi altro strumento che venga in contatto con le mucose, dopo l'utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni singolo paziente.

Nei casi in cui la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull'HIV.

In conseguenza del disposto di questo decreto del ministero della sanità, i titolari degli studi professionali sono tenuti a:

- informare adeguatamente tutti gli operatori dei rischi specifici a cui sono esposti e delle norme di prevenzione di cui al presente decreto;
- assicurare agli operatori i mezzi e i presidi necessari all'attuazione delle presenti norme;

- disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite, dotandosi dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Obblighi degli operatori (art.9)

Tutti gli operatori di cui all'art.1 debbono:

- osservare le norme del presente decreto nonché le norme correttamente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
- usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni;
- comunicare immediatamente all'organo preposto eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative per l'adozione degli opportuni provvedimenti